

Indirizzi per gli adeguamenti obbligatori ai vigenti statuti delle società a controllo pubblico della Città di Torino

➤ **Articolo 2 T.U.**

Revisione delle clausole statutarie delle società *in house* al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dall'art. 5, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

➤ **Articolo 3 T.U.**

Se la società è costituita nella forma giuridica di una "s.p.a." o di una "s.c.p.a.", l'attività di revisione legale dei conti non può essere affidata all'organo di legalità (collegio sindacale) ma dovrà essere prevista la nomina, da parte dell'Assemblea dei Soci, di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Se la società è una "s.r.l." o una "s.c.a.r.l.", l'atto costitutivo (statuto) dovrà prevedere in ogni caso la nomina di un organo di legalità (collegio sindacale o sindaco unico), ciò in deroga a quanto previsto espressamente dal Codice Civile.

Nelle "s.r.l." o "s.c.a.r.l." l'attività di revisione legale dei conti potrà essere affidata allo stesso organo di legalità se i componenti di detto organo possiedono i requisiti richiesti ex art. 2397 c.c., oppure potrà essere previsto nello statuto che l'attività di revisione legale sia affidata ad un revisore legale (diverso dall'organo di legalità) o ad una società di revisione legale.

➤ **Articolo 11 T.U.**

Comma 1

Inserimento nello statuto dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (Consigli di Amministrazione/ A.U. e Collegi Sindacali).

In particolare, il comma 1 dell'art. 11 rimanda ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - da emanarsi su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente T.U.- la definizione di detti requisiti.

Comma 2

Previsione dell'Amministratore Unico

Comma 3

Inserimento nello statuto della possibilità che la società sia amministrata, in luogo dell'Amministratore Unico, da un organo a composizione collegiale (consiglio di amministrazione formato da 3 o 5 membri) qualora ricorrano "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa": la scelta della composizione dell'organo di amministrazione spetta all'assemblea dei soci.

Le "ragioni di adeguatezza organizzativa" saranno meglio definite dai criteri elaborati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà emanato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 6 mesi dall'entrata in vigore del T.U..

Comma 4

Inserimento nella clausola statutaria dedicata alla composizione dell'organo di amministrazione del rispetto del principio di equilibrio di genere di cui alla L.n. 120/2011 e D.P.R. n.251/2012.

Comma 5

Eliminazione, della previsione che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci come previsto dall'art. 11, c. 5, TU Partecipate.

Comma 6

Inserimento del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa relativamente ai compensi degli amministratori.

Comma 9

Inserimento nella clausola statutaria dedicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione del rispetto del limite di cui alla lettera a).

Eliminazione, salvo casi particolari, della clausola statutaria dedicata al Vice Presidente.

Previsione dei divieti, in capo alla Società, di quanto previsto dalla lettera c) e dalla lettera d).

Revisione di tutte le restanti clausole statutarie in ordine ad eventuali altri organi societari ed a poteri delegati, al fine di adeguare lo statuto secondo quanto previsto dal presente comma 9.

Comma 13

Revisione delle clausole statutarie dedicate alla disciplina dei comitati con funzioni consultive o di proposta.

➤ **Articolo 16 T.U.**

Comma 1

Revisione delle clausole statutarie delle società *in house* al fine di garantire che non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Comma 3

Gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

- **Adeguamenti delle clausole statutarie agli articoli aggiornati del Codice Civile**
- **Adeguamento degli articoli relativi al collegio sindacale ed all'attività di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.; introduzione del principio del compenso invariato per tutta la durata del mandato ai sensi del D.M. 169/2010 del 2 settembre 2010.**
- **Introduzione della clausola statutaria relativa all'Organismo di Vigilanza: adeguamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001.**
Si auspica l'inserimento di un nuovo articolo che recepisca il modello di fatto adottato dalla società.